

Divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione (sul divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione ed in particolare sulla ammissibilità o meno, in pendenza del termine di impugnazione, di motivi di appello integrativi dell'atto di appello originario proposti dopo la celebrazione della Camera di Consiglio nella quale il Collegio ha comunicato ai difensori delle parti l'intenzione di definire la causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 2 aprile 2014, n. 1570 - Pres. Torsello, Est. Gaviano - Società Tradeco S.r.l. (Avv.ti A. ed I. Loiodice) c. Comune di Conversano (Avv. Ingravalle) e Lombardi Ecologia S.r.l.(Avv.ti Clarizia e Notarnicola) - (conferma T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, sent. n. 225 del 2014).

1. Giustizia amministrativa - Appello - Divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione - Portata ed effetti - Eccezioni a tale generale divieto - Individuazione.

2. Giustizia amministrativa - Appello - Motivi integrativi - Proposizione - Dopo l'atto di appello e dopo la celebrazione della Camera di consiglio nel corso della quale il Collegio ha comunicato ai difensori delle parti l'intenzione di definire la causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata - Nel caso in cui i difensori delle parti abbiano condiviso l'intenzione del G.A. auspicando la sollecita definizione nel merito della controversia - Inammissibilità per violazione del divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione.

1. Il divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione, sotteso al principio di consumazione delle impugnazioni sancito dagli artt. 358 e 387 c.p.c. (che connota qualsiasi processo retto, come anche quello amministrativo, dal principio della domanda e da quello dispositivo), impedisce alla parte che abbia proposto un primo gravame di proporre un secondo, pur quando siano ancora pendenti i relativi termini; una limitata eccezione a tale principio è prevista nel solo caso in cui il primo atto di impugnazione sia stato proposto in modo irrituale e ad esso segua, nel rispetto dei termini perentori previsti dalla disciplina legale di riferimento, un secondo atto di impugnazione inteso a sostituire il precedente viziato (a condizione, in tal caso, che nell'intervallo corrente fra la proposizione delle due impugnazioni non sia sopraggiunta una decisione di inammissibilità, irricevibilità o improponibilità del primo gravame) (1).

2. Devono ritenersi inammissibili i motivi integrativi di un atto di appello, proposti avverso una sentenza del Giudice amministrativo di prime cure successivamente al deposito di una istanza di rimessione della causa sul ruolo, onde acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, nel caso in cui: a) sia stato originariamente proposto il rituale atto di appello; b) sia stata celebrata la Camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare nel corso della quale il Collegio abbia comunicato ai difensori delle parti la possibilità di definire la causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 C.P.A., stante la completezza della documentazione versata in atti ai fini decisori; c) i difensori delle parti abbiano condiviso l'intenzione del Collegio, auspicando la sollecita definizione nel merito della controversia; d) la controversia abbia trovato definizione con sentenza con la quale è stato respinto nel merito l'appello principale, dichiarato improcedibile l'appello incidentale e compensato le spese di lite. In tal caso, infatti, i suddetti motivi integrativi devono ritenersi proposti in violazione del divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione, sotteso al principio di consumazione delle impugnazioni sancito dagli artt. 358 e 387 c.p.c., che impedisce alla parte che abbia proposto un primo gravame di proporre un secondo, pur quando siano ancora pendenti i relativi termini.

(1) Cfr. Cass. civ., SS.UU., 22 aprile 2013, n. 9688; 5 aprile 2007, n. 8521; Cons. Stato, VI, 27 gennaio 2012, n. 397; V, 6 luglio 2012, n. 3966; IV, 31 gennaio 2007, n. 401; C.G.A., 25 settembre 2001, n. 463; Cons. Stato, IV, 7 luglio 2000, n. 3818.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-04-02-1.htm

Legislazione: _



* Inizio pagina